



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 53 del 29/12/2016

**OGGETTO: CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL
26.09.2005. MODIFICA ART. 5 "CANONE DI CONCESSIONE"**

L'anno **2016**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella Residenza Comunale, il Commissario **Dott. Salvatore Angieri** ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 26.09.2005. MODIFICA ART. 5 "CANONE DI CONCESSIONE"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 40 del 26.09.2005 con la quale si provvedeva all'approvazione del nuovo capitolato di concessione per l'esercizio degli impianti sciistici di risalita in servizio pubblico di trasporto di persone in Comune di Valdisotto;

Vista la comunicazione in data 20 dicembre 2016 qui trasmessa da parte della Società Impianti Bormio spa., la quale nel rappresentare significative e reiterate difficoltà nel pagamento del canone concessorio ne richiede una congrua riduzione motivata dalla ormai prolungata crisi economica con conseguente diminuzione del numero degli utenti, nonché dal sensibile peggioramento dei conti economico patrimoniali della Società stessa, richiedendo in particolare l'eliminazione del minimo garantito a favore dell'Amministrazione Comunale, una riduzione del canone medesimo in relazione alle eventuali spese eccezionali e/o straordinarie che la stessa dovesse affrontare a causa di eventi imprevedibili;

Richiamati i contenuti della successiva comunicazione in data 26.12.2016 presentata dalla predetta Società nella quale vengono meglio chiariti gli aumenti dei costi sostenuti rispetto a quanto risalente agli anni 2005/2006 ai quali risale l'attuale stesura del Capitolato di Concessione, nonché le difficoltà che emergono dallo stato patrimoniale tali da non consentire nuovi investimenti con la conseguente obsolescenza degli attuali impianti rispetto alle stazioni concorrenti;

Ritenuta sussistere effettivamente una oggettiva situazione di crisi del settore, anche in considerazione delle persistenti condizioni meteorologiche da anni caratterizzate da scarse e tardive precipitazioni nevose che di fatto obbligano la Società ad affrontare ingenti costi per la produzione di neve programmata al fine di consentire l'esercizio dell'attività sciistica;

Dato atto che non risultano ad oggi versati nelle casse comunali i canoni concessori relativi alle stagioni invernali 2014/2015 per 132.282,46 € (richiesto con nota in data 07.12.2015, prot. 8525/2015) e 2015/2016 per 134.121,19 € (richiesto con nota in data 20.10.2016, prot. n. 7394/2016) e che con deliberazione Commissariale n. 52 in data odierna è stato accordato il pagamento rateale, a fronte della presentazione delle fidejussioni n. 16.3554 del 29.12.2016 rilasciata dalla Credito Valtellinese e n. 236686/16 del 29.12.2016 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio;

Considerata la rilevanza dell'attività turistica per l'intero comparto dell'Alta Valle ed altresì la necessità di garantire per quanto possibile l'attuale livello occupazionale;

Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, accogliere le richieste della Società Impianti Bormio s.p.a. modificando l'art. 5 "Canone di Concessione" del Capitolato di concessione per l'esercizio degli impianti di risalita approvato con deliberazione consiliare n. 40 del n. 40 del 26.09.2005, come di seguito indicato:

- Eliminazione – limitatamente Società Impianti Bormio s.pa. - del minimale di 100.000,00 € rivalutabile annualmente sulla base della media aritmetica semplice delle medie mensili dell'Euribor, maggiorato di uno spread annuo di 1,5 punti;
- Previsione anche con riferimento alle altre Società che operano sulla Ski Area di un eventuale ulteriore riduzione fino al 12% del canone (calcolato nella misura del 2 % - due percento - degli introiti lordi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le modalità attualmente in vigore) in



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

relazione a eventuali spese di carattere eccezionale e/o straordinarie (quali, a titolo esemplificativo: Fulmini nel periodo estivo che colpiscano le apparecchiature elettroniche degli impianti, vento forte che comporti rotture di seggiole, funi o sradicamento di piante lungo la linea, incendi, smottamenti di terreno che possano modificare la linea degli impianti, produzione di neve artificiale per avverse condizioni climatiche oltre i parametri standard riferibili allo specifico settore) che ciascuna Società anno per anno dovesse affrontare, motivandone opportunamente le ragioni, i costi ed i pagamenti effettuati, da richiedere all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ciascun anno e da accertarsi in contraddittorio con quest'ultima;

- L'applicazione delle suddette riduzioni è subordinata al puntuale rispetto degli impegni già previsti nel vigente capitolato, delle scadenze previste per i pagamenti del canone (compresi quelli per i quali è stata accordata rateizzazione) nonché dei seguenti, segnalati dal Comune di Bormio (con nota acquisita al protocollo comunale in data 16.11.2016 n. 8186) e dalla Comunità Montana Alta Valtellina (con nota acquisita al protocollo comunale in data 21.11.2016 n. 8290):
 - Collaborazione reciproca con Enti pubblici e privati al fine di condividere e dare concreta attuazione a manifestazioni proposte dal sistema turistico comprensoriale;"
 - Impegno alla prosecuzione delle iniziative di promozione turistica già attive e imperniate sulla tessera unica comprensoriale per gli impianti sciistici ed a collaborare con le ulteriori iniziative che il comprensorio unito deciderà di attivare;
 - Impegno ad assicurare omogeneità di date e orari di funzionamento degli impianti di risalita

Vista la bozza del nuovo capitolato di concessione come allegata al presente provvedimento e costituito da 24 articoli;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. e) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Richiamato il D.P.R. 771/1955

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri e le attestazioni di cui all'allegato;

DELIBERA

Di approvare il nuovo capitolato di concessione comunale relativa agli impianti di risalita in Comune di Valdisotto che recepisce le modifiche apportate all'art. 5 "Canone di concessione" indicate in premessa, come da schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e costituito da 24 articoli;

Di stabilire che il nuovo capitolato di concessione di cui alla presente delibera sostituisce il capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 26/09/2005;

successivamente

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

COMUNE DI VALDISOTTO

PROVINCIA DI SONDRIO

Disciplinare di Concessione comunale relativa ad impianti di risalita

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Valdisotto e la societàS.p.a., con sede in _____, via _____, derivanti dalla concessione di esercizio dell'impianto di risalitaconsistente in una _____ denominato: " _____".

Il concessionario, oltre che al rispetto dell'atto di concessione e del presente disciplinare, è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di concessione in materia di funicolari aeree o scivvie in servizio pubblico ed assume la presente concessione a proprie spese, rischio e pericolo.

ART. 2

DURATA, SCADENZA E PROROGA DELLA CONCESSIONE

La concessione di esercizio ha la durata di anni(10 - dieci per manovie e scivvie; 15 -quindici- per le seggiovie ad attacco fisso; 20 -venti- per le funivie, telecabinovie, funicolari e seggiovie ad ammortamento automatico) a decorrere dalla data _____.

Essa sarà rinnovabile, sempre che sussistano i requisiti previsti dalle Leggi Regionali e Statali in materia di impianti e di piste.

In ogni caso l'efficacia della concessione è condizionata dall'esito positivo di tutte le verifiche e dei collaudi tecnici previsti dalle disposizioni vigenti (e ciò indipendentemente dal periodo di validità amministrativa stabilito nell'atto di concessione originario, ovvero negli atti di rinnovo o di proroga dello stesso).

ART. 3

ASSOCIAZIONE FRA I CONCESSIONARI

La società concessionaria (in quanto operante sul territorio amministrativo del Comune di Valdisotto) è obbligata a far parte, per tutta la durata della concessione e a pena di decadenza della concessione stessa, alla Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina o ad analoga Associazione Impiantistica comprensoriale qualora non esistano le oggettive condizioni a far parte della prima o qualora la medesima non sia più in grado di garantire gli scopi ai quali era preposta, al fine di consentire la libera circolazione della clientela su tutti gli impianti del comprensorio con un'unica tessera.

Tale obbligo si sostanzia, in particolare, nell'emissione di tessere, a tempo, plurigiornaliere e stagionali, applicando le tariffe stabilite dall'Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina, vevoli in tutte le stazioni dell'Alta Valtellina o del comprensorio al quale fa parte la concessionaria.

La concessione non sarà soggetta a decadenza per il caso in cui il Comune di Valdisotto ritenga motivatamente che il concessionario (attualmente iscritto alla Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina) venga escluso o receda dalla predetta Associazione o da analoga organizzazione per motivazioni inerenti gravi limitazioni all'esercizio dei suoi diritti di associato, oppure da ragioni non rilevanti per l'esercizio della concessione.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Oltre che alle tessere vevolevoli in tutte le stazioni aderenti all'Associazione Impianti a Fune Alta Valtellina o ad analoga organizzazione, la società concessionaria potrà inoltre emettere tessere a tempo, plurigiornaliere e stagionali a tariffe differenziate e vevolevoli sul territorio amministrativo comunale e/o sul territorio di comuni limitrofi.

ART. 4

VISITA DI RICOGNIZIONE E COLLAUDO

Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, di eventuale ammodernamento, potenziamento o adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto, su richiesta del concessionario, si dovrà procedere alla visita di ricognizione dell'impianto stesso, al cui esito favorevole è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e l'apertura all'esercizio pubblico dell'impianto stesso.

ART. 5

CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Valdisotto, in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria comunale, il canone di concessione di seguito stabilito, comprensivo dell'indennizzo per i diritti reali di cui al successivo art. 13, e ciò fino alla scadenza della concessione.

Il canone da pagare è determinato annualmente nella misura pari alla percentuale del 2 % (due per cento) degli introiti lordi (al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto) al concessionario spettanti dalla vendita di tutti i documenti comuni di viaggio, durante la stagione invernale precedente, come determinata ai sensi del successivo art. 8. (per le Ski Aree del Vallecetta e di Oga S. Colombano si prende come riferimento l'intero ammontare dei Ricavi dell'attività impiantistica prodotto da tutti gli impianti presenti sulle rispettive Ski Aree, indipendentemente dagli Enti rilascianti le concessioni degli impianti).

L'ammontare degli introiti di cui al secondo comma dovrà essere comunicato dal concessionario al Comune di Valdisotto entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita dichiarazione a firma del proprio Presidente e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale o dell'organo interno di controllo societario, dalla quale risultino gli introiti lordi attribuiti ad ogni singolo impianto nell'intera stagione invernale come sopra determinata.

E' prevista la possibilità di un'eventuale riduzione fino al 12% del canone (calcolato secondo le modalità di cui al secondo comma del presente articolo) in relazione a eventuali spese di carattere eccezionale e/o straordinarie (quali, a titolo esemplificativo: Fulmini nel periodo estivo che colpiscono le apparecchiature elettroniche degli impianti, vento forte che comporti rotture di seggiole, funi o sradicamento di piante lungo la linea, incendi, smottamenti di terreno che possano modificare la linea degli impianti, produzione di neve artificiale per avverse condizioni climatiche oltre i parametri standard riferibili allo specifico settore) che la Società anno per anno dovesse affrontare. La riduzione dovrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ciascun anno, motivandone opportunamente le ragioni, i costi ed i pagamenti effettuati che dovranno essere accertati in contraddittorio con quest'ultima.

L'applicazione della suddetta riduzione è subordinata al puntuale rispetto degli impegni già previsti nel vigente capitolato, delle scadenze previste per i pagamenti del canone (ivi compresi quelli per i quali è stata accordata rateizzazione) nonché dei seguenti, segnalati dal Comune di Bormio (con nota acquisita al



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

protocollo comunale in data 16.11.2016 n. 8186) e dalla Comunità Montana Alta Valtellina (con nota acquisita al protocollo comunale in data 21.11.2016 n. 8290):

- Collaborazione reciproca con Enti pubblici e privati al fine di condividere e dare concreta attuazione a manifestazioni proposte dal sistema turistico comprensoriale;"
- Impegno alla prosecuzione delle iniziative di promozione turistica già attive e imperniate sulla tessera unica comprensoriale per gli impianti sciistici ed a collaborare con le ulteriori iniziative che il comprensorio unito deciderà di attivare;
- Impegno ad assicurare omogeneità di date e orari di funzionamento degli impianti di risalita.

In ogni caso l'importo del canone di concessione e dei diritti reali -indipendentemente dal fatturato del concessionario - non potrà essere inferiore all'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui per la Ski Area del versante Oga S. Colombano (attualmente corrispondente all'area ove sono presenti gli impianti delle Società S.I.B. S.p.A. e Nuova S. Colombano S.p.A.) e di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui per la Ski Area del S. Colombano (attualmente corrispondente all'area ove sono presenti gli impianti della Società SIVAL S.p.A.).

Gli importi così convenuti dovranno essere rivalutati annualmente sulla base della media aritmetica semplice delle medie mensili dell'Euribor, maggiorato di uno spread annuo di 1,5 punti.

Nel caso di presenza di più concessionari sullo stesso versante il canone di cui sopra verrà ripartito in misura proporzionale agli introiti lordi (al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto) di ciascun concessionario derivanti dalla vendita di tutti i documenti comuni di viaggio, durante la stagione invernale precedente, come determinata ai sensi del successivo art. 8, qualora la totalità dei concessionari abbia potuto esercitare l'attività di trasporto. In caso di comprovata impossibilità o limitatezza d'esercizio di uno o più concessionari, la misura proporzionale verrà applicata tenendo conto di quanto previsto ai commi successivi

Esclusivamente per la Ski Area S. Colombano e, limitatamente per i primi 5 anni, su richiesta della Società concessionaria, ove l'andamento della stagione invernale determini una comprovata situazione economica particolarmente sfavorevole della società, la Giunta municipale potrà valutare una riduzione dell'importo dovuto per il canone di concessione e per i diritti reali di cui sopra. La Società concessionaria dovrà comunque presentare idonea documentazione a dimostrazione di quanto richiesto.

In caso di ritardato pagamento del canone decoreranno gli interessi al tasso legale più uno spread del 3%.

ART. 6

TARIFFE

Le tariffe relative ai documenti di viaggio debbono essere annualmente comunicate dal concessionario al Comune di Valdisotto entro e non oltre il 28 febbraio dello stesso anno in cui avrà inizio la stagione invernale nella quale troveranno applicazione (esempio: per la stagione invernale 2006/2007 le tariffe devono essere comunicate al Comune entro il 28 febbraio 2006).

Qualora le tariffe stesse comportino, rispetto a quelle della stagione precedente aumenti superiori alle variazioni intervenute nell'indice costo vita ISTAT maggiorato del 50 % (cinquanta per cento), per la parte relativa a tali maggiori aumenti esse non potranno essere applicate, ove non sia intervenuta l'approvazione del Comune.

Per dati costo vita ISTAT si fa riferimento agli indici del periodo compreso tra l'ottobre dell'anno precedente e l'ottobre dell'anno in corso.

L'aumento si intende approvato qualora il Comune di Valdisotto non sollevi eccezioni e/o riserve nei 30 giorni successivi al ricevimento delle proposte del concessionario.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga di approvare le tariffe così come sottoposte dal concessionario, dovrà adeguatamente motivare il proprio diniego in apposita deliberazione di Giunta Comunale.

In ipotesi di mancata approvazione delle nuove tariffe il concessionario avrà diritto di applicare, con effetto dal 1 novembre dell'anno in corso, le tariffe della precedente stagione aumentate della percentuale di variazioni intervenute nell'indice costo vita ISTAT maggiorato del 50 % (cinquanta per cento).

Le tariffe dovranno essere pubblicate e pubblicizzate il più possibile e con congruo anticipo rispetto al periodo di loro vigenza.

Esemplari delle tariffe in corso dovranno, in particolare, essere depositati ed affissi presso le stazioni degli impianti e presso i punti di vendita dei documenti di viaggio.

ART. 7

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Il concessionario è tenuto ad accordare speciali agevolazioni sui prezzi di risalita degli impianti ai residenti nel Comune di Valdisotto, così come di seguito specificato:

1) Sarà concessa la libera circolazione:

- a) ad atleti residenti nel Comune di Valdisotto che svolgono regolarmente attività agonistica (inquadri nelle classifiche F.I.S.I.);
- b) ai componenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
- c) agli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Valdisotto purché iscritti all'Associazione sportiva "Amici dello Sport" di Valdisotto;
- d) comunque agli alunni delle scuole elementari e medie del Comune di Valdisotto nelle giornate determinate per i corsi collettivi organizzati a livello scolastico.

2) Sulle tessere a tempo sarà concesso lo sconto del 60% ai residenti in Comune di Valdisotto e del 90% ai residenti sino al 18 anno di età.

La percentuale di riduzione verrà applicata prendendo come riferimento il valore delle relative tessere (Adulti, Senior, Ragazzi, ecc.) aventi valore esclusivamente sulle Ski Aree Vallecetta – San Colombano.

I nominativi dei soggetti di cui al punto 1) saranno forniti dalle Associazioni od organizzazioni interessate, nonché dall'Autorità scolastica.

ART. 8

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

L'esercizio invernale dell'impianto dovrà essere individuato in conformità al programma ed agli orari da concordarsi preventivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, tra il Concessionario ed il Comune di Valdisotto.

Per tutto il tempo di funzionamento degli impianti, le strutture di alloggio e ristoro ad essi pertinenti dovranno rimanere aperte, salvo casi giustificati da forza maggiore o circostanze eccezionali.

In relazione a contingenze di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni sportive di notevole richiamo pubblicitario, il Comune di Valdisotto, previa intesa con il concessionario, potrà disporre che lo stesso attivi e mantenga in esercizio l'impianto e le strutture accessorie, anche in deroga al programma e agli orari ufficiali stagionali di apertura. Analoga intesa col concessionario potrà essere raggiunta per la stagione estiva.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade di pieno diritto dalla concessione nei casi previsti dalla legge o dal presente disciplinare, nonché in caso di sospensione ingiustificata dell'attività e/o in ipotesi di grave violazione del programma di esercizio, in caso di fallimento e in caso di sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di legge per il mantenimento della concessione.

La decadenza potrà essere pronunciata qualora, trascorsi i 15 giorni dal ricevimento della diffida con l'espressa comminatoria di decadenza, il concessionario non avrà ancora ottemperato agli obblighi cui la diffida fa riferimento.

La diffida e la decadenza saranno comunicate al concessionario presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 19 del presente disciplinare.

ART. 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà, inoltre, essere revocata nei casi previsti dalla legge, nonché in ipotesi di gravi irregolarità nell'esercizio della stessa, in quanto tempestivamente e debitamente contestate o sia compromessa la sicurezza dell'impianto per fatto e colpa ascrivibili alla società concessionaria.

ART. 11

CONSEGUENZE DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza e/o di revoca della concessione, pronunciata ai sensi dei superiori articoli 9 e 10, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di riscattare l'impianto oggetto della concessione, con il correlativo materiale mobile e di esercizio, e, a richiesta del concessionario, anche le provviste esistenti destinate all'esercizio.

Nel caso di esercizio dell'opzione di riscatto il Comune dovrà darne comunicazione al concessionario decaduto, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della pronuncia della decadenza, mediante lettera raccomandata con a.r., in cui sia indicata la data prossima nella quale si procederà all'inventario dei beni.

Il prezzo di riscatto sarà determinato sulla base del prezzo di mercato dei beni oggetto dell'opzione (anche sulla base della documentazione di acquisto), prezzo riferito alla data dell'opzione ed allo stato d'uso: esso sarà pagato al concessionario con valuta a trenta giorni dalla data di esercizio dell'opzione o in quei termini che le parti potranno concordare.

Nel caso in cui le parti non si accordino sulla determinazione del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell'opzione, l'Amministrazione comunale dovrà corrispondere senza ritardo, e con la valuta di cui sopra, il prezzo ch'essa ritiene congruo e la determinazione del prezzo sarà rimessa ad un Collegio arbitrale (composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo fra i due arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio).

Il Collegio arbitrale determinerà il prezzo adeguandosi ai criteri sopra specificati e la determinazione sarà vincolante per tutte le parti. I conguagli correlativi dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione alle parti della pronuncia del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale pronuncerà anche a maggioranza e le spese relative, ch'esso medesimo determinerà, saranno così ripartite:

- a) ove la determinazione del collegio superi l'importo ritenuto congruo dal comune del 20% od oltre, le spese saranno interamente a carico dell'Amministrazione comunale concedente;



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

- b) nel caso in cui la determinazione del Collegio sia pari all'importo ritenuto congruo dal Comune o addirittura inferiore ad esso, le spese saranno interamente a carico del concessionario decaduto;
- c) in ogni altro caso le spese saranno ripartite a giusta metà fra le parti.

Il concessionario, nei cui riguardi sia stata pronunciata la decadenza, dovrà sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto e, qualora il Comune non abbia esercitato il diritto di riscatto, nè vi siano terzi interessati all'acquisto dell'impianto stesso, dovrà rimuovere ed asportare dai terreni di cui non abbia la proprietà o la disponibilità, nel termine che sarà fissato dal Sindaco, attrezzature, opere e quant'altro attinente all'impianto che non possano avere altra utile destinazione o che in ogni caso possano costituire pericolo diretto o indiretto.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti comunicherà al concessionario quali sono le opere da demolire e fisserà il termine per la demolizione.

In caso di inottemperanza, si procederà alla demolizione in danno del concessionario: le spese relative, dedotto l'importo eventualmente ricavato dalle alienazioni dei materiali recuperati, saranno a carico del concessionario, che dovrà rimborsarle.

ART. 12

FACOLTA' DI ACQUISTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà richiedere il rinnovo della concessione, presentando, due anni prima della sua scadenza, la relativa domanda.

Il Comune provvederà sull'istanza entro sei mesi dal ricevimento.

Quando la concessione sia scaduta, vuoi perché non ne è stato chiesto il rinnovo, vuoi perché la rinnovazione non è stata concessa per giustificati e comprovati motivi, il Comune potrà esercitare l'opzione di acquisto con le modalità ed i limiti indicati nel precedente art. 11, da intendersi qui richiamato ad ogni effetto salvo le modifiche e le precisazioni che seguono.

- a) la comunicazione per l'esercizio dell'opzione dovrà pervenire al concessionario entro il trecentesimo giorno prima della scadenza della concessione;
- b) il prezzo di acquisto sarà determinato ragguagliando quanto oggetto dell'opzione al valore di mercato, tenendo anche conto del valore di avviamento;
- c) mancando l'accordo sulla determinazione del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell'opzione, la determinazione medesima sarà rimessa al Collegio arbitrale, nella composizione prevista dal precedente art. 11;
- d) il Collegio arbitrale determinerà il prezzo sulla base dei criteri specificati nel presente articolo;
- e) il prezzo sia se determinato consensualmente che determinato dal Collegio arbitrale, dovrà essere pagato dall'Amministrazione Comunale con valuta coincidente con la data di scadenza della concessione e in caso di ritardo, sarà dovuto un interesse di mora pari al prime rate in vigore maggiorato di due punti;
- f) le spese di funzionamento del Collegio, determinate dallo stesso, saranno dimidiate fra le parti.

Qualora, l'Amministrazione comunale non eserciti l'opzione di acquisto e/o non rinnovi la concessione, allo spirare della concessione il concessionario dovrà, oltretutto cessare l'esercizio dell'impianto, rimuovere tutte le opere costituenti il medesimo, con le modalità e nei termini previsti negli ultimi commi del precedente art. 11, da intendersi qui richiamati ad ogni effetto.

ART. 13

CONCESSIONI DIRITTI REALI



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Al concessionario vengono accordati altresì i diritti reali prescritti per occupare ed utilizzare i terreni comunali per il passaggio dell'impianto e limitatamente alla stagione invernale delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, in quanto autorizzati dal Comune di Valdisotto.

Il concessionario, prima di utilizzare i terreni comunali per le piste di discese dovrà ottenere dall'Amministrazione comunale apposita autorizzazione, che potrà essere negata solo per motivi di carattere urbanistico-ambientale o di pericolosità.

ART. 14

TUTELA DELLE PISTE E MANUTENZIONE DEI FONDI

In ordine all'apertura, all'esercizio, alla gestione e alla cura delle piste, si fa pieno riferimento alle norme regionali vigenti in materia, alle quali il concessionario dovrà ottemperare ed adeguarsi.

Il Comune concedente si impegna a non consentire la esecuzione di opere di qualsiasi genere che siano in contrasto o che comunque possono compromettere la sicurezza degli impianti e delle piste, il cui tracciato sia formalmente individuato e approvato dal Comune.

Il concessionario si impegna ad eseguire o a far eseguire la manutenzione dei fondi interessati dal passaggio dell'impianto e delle piste, (compresi quelli comunali), sempre che non vi provvedano direttamente il proprietario o l'affittuario dei fondi stessi.

In particolare dovrà essere curata la sistemazione di fossi, canali, siepi, ecc... durante il periodo primaverile e lo sfalcio durante l'estate, così da rimediare agli effetti dell'uso, per scopo sciistico, dei fondi in parola.

ART. 15

MALLEVERIA VERSO TERZI

Il concessionario si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Comune di Valdisotto ed i proprietari dei fondi sui quali passano l'impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti ed indiretti che possono verificarsi in dipendenza della costruzione ed esercizio dell'impianto medesimo, di fronte anche alle opposizioni e pretese di indennizzo da parte dei concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, manlevando il Comune e gli Enti stessi da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell'esercizio medesimo.

Il concessionario si obbliga pure a prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per realizzare o gestire l'impianto sciistico.

Il Comune, per favorire in via generale ogni possibile intesa tra i concessionari d'impianti ed i terzi privati, titolari o detentori dei terreni interessati dal passaggio di piste, si impegna a costituire una Commissione composta da un rappresentante del comune, da un rappresentante dei concessionari e da un rappresentante dei proprietari od affittuari di fondi privati, con il compito di dare indicazioni sull'equo indennizzo da corrispondere ai terzi interessati appunto dal passaggio, sui loro fondi, di piste da discesa.

ART. 16

INCIDENTI

Il concessionario assume l'impegno ai sensi di legge di contrarre con un Istituto di Assicurazione tutte le necessarie assicurazioni contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti, alla persona trasportata, al personale ed a terzi.

Verbale del Commissario con poteri di Consiglio Comunale N° 53 del 29/12/2016



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

L'assicurazione sarà contratta per i danni alle persone ed alle cose e copia del relativo contratto dovrà essere depositato presso il Comune all'atto del rilascio dell'atto di concessione, quale condizione del rilascio stesso.

I massimali assicurativi stabiliti nel suddetto contratto assicurativo non dovranno essere inferiori ai seguenti massimali minimi indicizzati secondo ISTAT:

Euro 2.500.000,00= per catastrofe, con il limite di Euro 1.000.000,00= per persona danneggiata e di Euro 500.000,00= per cose ed animali. La permanenza di detto contratto assicurativo costituisce condizione di continuazione nell'esercizio della concessione, onde la sua interruzione o estinzione comporteranno la sospensione della concessione stessa, fino al ripristino della garanzia assicurativa.

ART. 17

RAPPRESENTANTI

Il concessionario si obbliga a nominare componente del proprio Consiglio di amministrazione od Organo Direttivo, a seconda della figura giuridica del concessionario, il Sindaco o un rappresentante del Comune dallo stesso designato.

ART. 18

SORVEGLIANZA

La sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio spetta alla Regione Lombardia ed al Ministero dei Trasporti Direzione generale della M.C.T.C. nei limiti delle rispettive attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I funzionari appositamente incaricati alla vigilanza avranno libero accesso a tutto l'impianto.

ART. 19

CONTROVERSIE

Tutte le questioni per l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto saranno deferite, giusta gli artt. 806 e segg. cod. proc.civ., ad un Collegio composto di tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio. La Presidenza del collegio spetterà a quest'ultimo membro.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

In tal senso le parti precisano che l'arbitrato deve ritenersi rituale.

ART. 20

DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario agli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nel luogo indicato nella domanda di concessione.

Egli è tenuto a comunicare ogni variazione della propria sede legale o del proprio domicilio legale, mediante avviso da inviare all'Amministrazione concedente.

In difetto, ove le comunicazioni indirizzategli all'ultimo domicilio comunicato ritornino al mittente, l'Amministrazione Comunale potrà indirizzare tutte le parti comunicazioni allo stesso concessionario all'indirizzo dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

ART. 21

NORMA INERENTE L'OCCUPAZIONE

Il concessionario si impegna, compatibilmente con il disposto delle disposizioni imperative di legge, nonché con le proprie strategie aziendali, a favorire l'occupazione della popolazione residente nel Comune di Valdisotto; in tal senso, con riferimento alle assunzioni future di personale, i residenti nel Comune di Valdisotto vanteranno titolo preferenziale rispetto a soggetti non residenti nel territorio comunale, sempre che sussistano pari condizioni di professionalità e che siano in possesso dei titoli e/o abilitazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

ART. 22

PRATICA DELLO SCIALPINISMO

Il Concessionario fornirà la propria collaborazione per l'individuazione di possibili tracciati su cui effettuare lo sci-alpinismo nel rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 23

VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente atto, mentre è impegnativo per il concessionario dal momento della stipulazione, non sarà valido e definitivo nei riguardi del Comune di Valdisotto se non dopo la sua formale approvazione nei modi e nei termini di legge.

ART. 24

SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente atto ed il successivo atto di concessione saranno indistintamente tutte a carico del concessionario.

Per accettazione:

IL CONCESSIONARIO

Per SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.I.B. spa
Valeriano Giacomelli

Per il COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 1
D.ssa Stefania Cappelletti



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario
Dott. Salvatore Angieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Valdisotto, li 30/12/2016

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Flavia Marinella Colturi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, in data 24/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini